




# ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECHIARUGOLO "CECROPE BARILLI"



Via Parma 70  
43022  
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: [pric80600v@istruzione.it](mailto:pric80600v@istruzione.it)  
indirizzo e.mail certificata: [pric80600v@pec.istruzione.it](mailto:pric80600v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icmontechiarugolo.gov.it](http://www.icmontechiarugolo.gov.it)

Tel 0521/686329  
687582  
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI VACCINALI DEGLI ALUNNI

### DISPOSIZIONI GENERALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" - ART. 22 "PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI"

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

## FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI VACCINALI

1. I dati richiesti e forniti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di carattere amministrativo ed istituzionale inerenti agli adempimenti in materia vaccinale stabiliti dal Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, e dalla normativa vigente in materia.
2. I documenti in materia vaccinale vengono custoditi dal personale addetto appositamente individuato, in armadio chiuso a chiave, separatamente dagli altri dati personali relativi agli alunni.
3. Il trattamento dei dati vaccinali avviene anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.

Se il formato è elettronico, i dati vaccinali, in analogia al procedimento adottato per la documentazione cartacea, vengono trattati dagli addetti separatamente dagli altri dati personali relativi agli alunni.

4. Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo di Montechiarugolo.
5. L'art. 3 bis della Legge 119/2017 prevede che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, su tutto il territorio nazionale avvenga lo scambio, tra le Istituzioni Scolastiche e le Ausl di pertinenza, degli elenchi degli alunni iscritti, al fine di consentire alle Ausl la verifica diretta della situazione vaccinale di ogni iscritto.

Tale modalità è in linea con quella che la Regione Emilia-Romagna, dotata di anagrafe vaccinale, ha già adottato negli anni passati.

La comunicazione degli elenchi degli iscritti, configurandosi, come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali, necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, dovrà riguardare unicamente i dati indispensabili per lo svolgimento di dette funzioni, in ossequio all'art. 3 del D.Lgs 196/2003 (principio di necessità nel trattamento dei dati)".

6. Le modalità ed i tempi di acquisizione dei dati vaccinali e del trasferimento degli stessi tra Amministrazioni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marianna Rusciano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93